



# COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

Ordinanza n. 7/2011

Prot. n. 3824

Palosco, li 25 maggio 2011

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA E PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 14  
DEL 13.05.2008**

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che in data 13.05.2008 è stata emanata un'ordinanza avente per oggetto: "Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza";
- che avverso la suddetta ordinanza è stato presentato un ricorso dal Signor Ashraf Tahir, dalla Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo nonché dall'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione;
- che in data 07.03.2011 il Tribunale di Bergamo, ha emanato un'ordinanza nella quale impone, al Comune di Palosco, la cessazione dal comportamento discriminatorio, adeguando i provvedimenti amministrativi adottati a quanto stabilito dalla legge, in relazione al diritto di iscrizione anagrafica di cittadini extracomunitari. In particolare al punto 5 di detta ordinanza, che disciplina l'iscrizione anagrafica del cittadino straniero extracomunitario, si stabiliva che "analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino deve comunque dimostrare di disporre ...*omissis*... di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";
- che il Comune di Palosco si è opposto all'ordinanza del Tribunale attraverso un reclamo rilevando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle associazioni nonché la competenza per materia del Tribunale ad esprimersi al riguardo;

**RITENUTO** pertanto, nelle more del pronunciamento da parte del Tribunale sul reclamo presentato, congelare il provvedimento adottato nelle parti indicate;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SOSPENDE**

- In via cautelativa l'ordinanza sindacale n. 14/2008 limitatamente al punto 5 della stessa e precisamente: "analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino deve comunque dimostrare di disporre ...*omissis*... di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";
- Di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia immediata ed ha valore fino alla decisione del Tribunale in merito al reclamo proposto. Pertanto, qualora le memorie presentate da questo Ente, fossero legittimamente accolte, l'ordinanza n. 14/2008 riacquisterà piena efficacia.

### **AVVISA**

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Palosco.

**IL SINDACO**  
**Ing. Massimo Pinetti**

